

Processo Housework, in appello vittoria bis di D'Alfonso su tutta la linea. Campava con i soldi della zia? «Per nulla assurdo». Processo «senza prove». Una prescrizione ma il tribunale avrebbe assolto

PESCARA. Una sentenza che smonta e demolisce punto per punto tutto il castello dell'accusa contro Luciano D'Alfonso. Ancora una volta dopo la sentenza di primo grado che viene confermata in gran parte.

Il processo Housework su presunte tangenti negli appalti pubblici al Comune di Pescara ha visto chiudersi anche la seconda fase con un responso quasi pienamente favorevole anche della Corte d'Appello che riscrive la storia degli ultimi anni e assolve per «insufficienza di prove».

A fare ricorso contro l'assoluzione di D'Alfonso, coinvolto nei fatti in qualità di sindaco di Pescara, emessa in primo grado dal Tribunale di Pescara l'11 febbraio 2013, il pm Gennaro Varone.

In primo grado furono assolti anche tutti gli altri 23 imputati (leggi le motivazioni).

«Niente prove e salti logici ingiustificati» nella tesi accusatoria –secondo i giudici di prime cure- per provare accuse che non erano affatto provate.

Il pronunciamento della Corte d'Appello ricalca il pronunciamento di primo grado ed è decisamente una vittoria importante per l'attuale governatore. D'Alfonso ne esce vittorioso su tutta la linea: non esisteva alcuna associazione per delinquere e anche il fatto che prelevasse poco dai conti correnti non significa che vivesse con i proventi della corruzione.

I suoceri, i genitori, la famosa zia lo finanziavano per pagare le bollette e quant'altro? Nessun problema, dicono i giudici d'Appello, niente di scandaloso o poco credibile. Nessun vantaggio nemmeno ai Toto, già amici di famiglia prima che D'Alfonso diventasse sindaco e finanziatore dei suoi viaggi anche quando il Comune firmava atti a loro sfavorevoli.

Le motivazioni del primo giudice (assoluzione per mancanza di prova o prova incerta) vengono definite dai giudici di secondo grado «particolarmente approfondite e dettagliate» con uno sviluppo «logico adeguato in perfetta sintonia con i principi fondamentali del nostro ordinamento» mentre l'appello del pm «non riesce a scardinare gli argomenti del tribunale, a dimostrarne la radicale erroneità».

Rimane una sola prescrizione ma il tribunale rammaricato spiega perché.

E' una ancora una volta una sentenza dura nei confronti della procura di Pescara che –a giudizio dei togati di secondo grado- ha commesso errori, sviste, salti pindarici, collegato persone e fatti senza prove sufficienti e teorizzato teoremi del tutto infondati. In sostanza dicono i giudici le intuizioni non bastano servono prove precise e inequivocabili che in questo caso sono mancate.

LA LISTA DEZIO

Viene demolita dai giudici anche la famosa 'lista Dezio', ovvero la lista nella quale -secondo il pm Varone- sotto la indicazione della lettera N si sarebbero annotati i compensi versati dagli imprenditori in nero. Soldi che sarebbero finiti nelle tasche di D'Alfonso e quindi provento di corruzione.

Il pm fece notare che D'Alfonso non prelevava mai soldi dai suoi conti. La difesa replicò spiegando che l'ex sindaco si faceva aiutare dai parenti e dalla famosa zia.

Per i giudici dell'Appello «non è per nulla eccezionale e inverosimile, nella nostra realtà socio economica, ancora caratterizzata da modelli familiari tradizionali, che familiari si mobilitino in favore di un congiunto e lo sostengano economicamente».

«Una circostanza ancor più plausibile», dicono ancora i giudici, «se si tratta di un personaggio promettente, come D'Alfonso, quello attorno al quale appare giusto mobilitarsi per sostenerlo».

I giudici fanno poi notare come il *modus operandi* nella gestione delle risorse familiari risalga anche a tempi precedenti a quelli di sindaco «quando è certo improbabile che fosse già stata congegnata la congrega di malaffare ipotizzata dal pm».

Nella sentenza si ricorda anche che il consulente tecnico dell'accusa aveva individuato diversi prelevamenti o utilizzi della carta di credito mentre la difesa ha dimostrato la disponibilità economica dei familiari e la loro capacità di sostenere l'amministratore pubblico e dunque la plausibilità.

Insomma la cosa che pagassero per lui non era «per nulla assurdo e non credibile».

I suoceri gestivano una tabaccheria nella quale anche la moglie di D'Alfonso ha lavorato percependo retribuzione. E la famiglia dell'ex sindaco disponeva di redditi da canone di locazione di immobili.

I giudici rilevano che effettivamente per le spese quotidiane e la casa di Lettomanoppello D'Alfonso non prelevava ma i soldi derivavano dai proventi degli affitti dei parenti. La difesa ha anche presentato una tabella con tutte le cifre «mai confutata dall'accusa».

Dalla zia, invece, arrivarono risparmi e disponibilità finanziarie dovute anche ad eredità dei genitori.

Insomma, dicono i giudici, chi lo manteneva era in grado di farlo. «La difesa ha fornito ampia prova». Il tribunale ha anche certificato che tutte le operazioni di versamento erano legate a «regolari emolumenti dichiarati al fisco» e i prelevamenti «non superano mai i flussi in entrata».

Prelevamenti, come verificato dal consulente del pm «congrui in riferimento ad una normale conduzione familiare».

Ad eccezione del 2005 quando D'Alfonso prelevò solo 9 mila euro, negli altri anni dal 2004 fino al 2008, l'ex sindaco tirò fuori dai suoi conti sempre cifre superiori ai 20 mila euro all'anno per le spese della famiglia.

I SOLDI DEGLI IMPRENDITORI?

Per i giudici comunque l'accusa avrebbe dovuto provare l'accordo di corruzione tra D'Alfonso e gli imprenditori e quindi le esplicitazioni di richieste che l'ex sindaco avrebbe fatto a ciascuno di loro per ottenere un finanziamento in cambio di qualche beneficio.

«Non può sottacersi», dicono i giudici, «che il partito è soggetto diverso da D'Alfonso e i soldi messi là

non possono ricollegarsi a lui anche se lui è l'elemento di maggior spicco».

Che poi i soldi venissero versati dagli imprenditori per ingraziarsi D'Alfonso «è dato non dimostrato e comunque del tutto neutro rispetto all'imputazione».

I giudici sono chiari: «non c'è prova di corruzione». Inoltre nella lista Dezio ci sono anche nomi che non hanno mai avuto rapporti con l'amministrazione e «che non risultano affidatari di commesse pubbliche come Tosto, Petruzzi, Maresca e Allegrino». Questo viene definito come un «dato che scolora la prospettazione di collegamento tra dazioni in nero al partito e atto amministrativo favorevole».

E dunque dell'«assunto dell'accusa non vi è prova: quelli dell'accusa sono indizi non dotati di precisione e gravità e men che meno di convergenza con altre emergenze».

L'ex sindaco se avesse fatto appello (ma non lo ha fatto e non ha rinunciato alla prescrizione) sarebbe riuscito anche ad ottenere l'assoluzione per un capo di imputazione prescritto in primo grado, ovvero il presunto reato di concorso in finanziamento illecito commesso con l'imprenditore Fanì che finanziò una cena per il candidato Marino Roselli non rispettando quanto previsto dalla legge (delibera dell'organo sociale e iscrizione in bilancio del pagamento). Per l'accusa l'ex sindaco sarebbe stato l'«istigatore» del finanziamento. «Non vi è alcuna prova», sostengono i giudici d'Appello che rilevano inoltre che l'ex sindaco non avrebbe avuto alcun vantaggio.

AREA DI RISULTA

C'è poi il capitolo dell'area di risulta. Per l'accusa ci fu un accordo illecito tra D'Alfonso, Dezio e Toto per favorire l'azienda teatina nell'ambito della gara.

Toto avrebbe retribuito Fabrizio Paolini, borsista del Comune e autista di D'Alfonso con uno stipendio mensile, e poi pagato una serie di vacanze, pranzi e cene all'ex sindaco oltre ad avergli offerto alcuni voli.

Ma per i giudici d'appello l'accusa di corruzione è infondata: «nulla dimostra che le elargizioni dei Toto siano in controprestazione di provvedimenti amministrativi riferibili alla volontà di D'Alfonso».

Tra la famiglia di imprenditori e l'ex sindaco c'era un «rapporto amicale datato», si legge nella sentenza, «già esistente quando D'Alfonso non era sindaco». E gli imprenditori erano «generosi anche quando il Comune di Pescara assumeva decisioni contrarie ai loro interessi». Si fanno gli esempi della bocciatura del Prusst che li riguardava, oppure la bocciatura dei box nel parcheggio dell'area di risulta, o ancora la cessazione del contratto di locazione del palazzo Monti dei Toto.

Sui viaggi pagati al sindaco, invece, i giudici annota «vennero elargiti anche dopo».

Dunque «nulla consente, se non la congettura, di collegare» le attenzioni per D'Alfonso con atti favorevoli. Inoltre «l'offerta della Toto era conforme a quanto richiesto dall'amministrazione».

Per questo «che vi sia stato un conciliabolo tra uomini di Toto (Leombroni in particolare) e funzionari del Comune non ha trovato alcun riscontro. Non può dirsi che il bando sia stato costruito su misura».

Inoltre «nessun atto risulta nascosto» e neppure gli appunti rinvenuti a Leombroni possono definirsi

«sovrapponibili» con quelli del bando: «nessuna delle previsioni di Leombroni caratterizza il bando di gara, i dati non coincidono».

FINANZA PROGETTI CIMITERO

Riguardo al project financing dei cimiteri cittadini, invece, «i soggetti ai quali è stata contestata la corruzione non sono gli stessi che hanno assunto provvedimenti in favore dei privati determinando l'aggiudicazione a De Cesarie e La Rocca».

LA CASA DI LETTOMANOPPELLO

Nessuna irregolarità neanche per quanto concerne i lavori di realizzazione della villa di Lettomanoppello, realizzati dalla ditta Cardinale. Secondo l'accusa l'imprenditore Rosario Cardinale avrebbe effettuato prezzi inferiori ai costi in cambio di appalti pubblici.

Su questo punti i giudici d'appello contestano la consulenza tecnica per conto del pm affidata all'architetto Luis Ruscitti che «non effettuò mai un sopralluogo per vedere quali lavori vennero fatti realmente». Inoltre si è portata avanti la tesi del presunto favoritismo «facendo riferimento ai prezzi praticati da altri fornitori».

«È lecito domandarsi», si legge nella sentenza di secondo grado, «quale linfa abbia alimentato i sospetti poi confluiti in sede penale. Il consulente avrebbe dovuto far riferimento ai dati dell'agenzia delle Entrate» e avrebbe dunque riscontrato che il prezzo era congruo. Secondo la tesi del pm, rilevano sempre i giudici dell'Appello, «alla fine Cardinale avrebbe fatto a D'Alfonso un regalo di gran lunga superiore all'utile che ha ottenuto in cambio» con gli appalti. E questo «è illogico».

BIGLIETTO AEREO AL FIGLIO

C'è poi l'accusa di peculato per il biglietto aereo per il volo del figlio di D'Alfonso per un viaggio in Spagna che secondo l'accusa fu indebitamente posto a carico del comune di Pescara.

Il Tribunale di primo grado aveva assolto per mancanza di prova l'ex sindaco. In secondo grado i giudici si uniformano a chi li ha preceduti e contestano che in appello Varone non abbia aggiunto nulla di nuovo ma replicato gli argomenti già spesi in primo grado. Nella sentenza si legge: «appare insuperabile che il pagamento risultata in contanti cash».

INCARICO AL CERIMONIERE GIANCATERINO

Per l'incarico di cerimoniere affidato a Gianfranco Giancaterino l'ipotesi dell'accusa era invece quella di truffa aggravata. Ma anche questa è caduta: «non si vede da quale elemento possa desumersi che Giancaterino non abbia mai svolto l'attività per cui era stato incaricato», dicono i giudici dell'appello. «Nel dibattimento è emerso che ha operato in conformità con gli incarichi. Non è ravvisabile alcunchè di personale in favore del sindaco, come se si fosse trattato di un cerimoniere privato, una sorta di maggiordomo».

E secondo i giudici, «ammesso che abbia fatto qualcosa che esulava dagli incarichi si trattava pur sempre di attività istituzionali in favore dell'ente e non del sindaco».

INCARICO A TOYO ITO

C'era poi l'ipotesi di truffa e falso per un incarico a Toyo Ito, l'artista che realizzò il calice sfortunato che venne sistemato in piazza salotto. Nel mirino dell'accusa due determinine dell'8 e 10 maggio 2006 che fissavano in 72mila euro il pagamento dell'architetto giapponese. L'artista avrebbe dovuto tenere incontri pubblici sulla riqualificazione urbana della città.

Un incarico fasullo, diceva il pm. In primo grado, però, i giudici avevano rilevato l'insussistenza della truffa: «non può dirsi in alcun modo che l'incarico fosse fasullo». L'appello concorda: «vi è prova che attività divulgativa fu effettuata, come riferito anche dai testi. Si potrà discutere della esorbitanza del compenso», annotano i giudici di secondo grado, «della inadeguatezza delle attività svolte, della opportunità dell'incarico, della sua inutilità ma questo potrebbe essere responsabilità contabile non truffa».

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Non ha retto in secondo grado neppure l'ipotesi dell'esistenza di una associazione a delinquere composta da D'Alfonso, Dezio e altri. I giudici parlano di «infondatezza dell'accusa per mancanza di prova circa la commissione dei vari reati».

Si sottolinea che sostenere che l'incarico fiduciario conferito a Dezio (dirigente del servizio patrimonio) sia stato un abuso è una ipotesi «priva di ogni fondamento. L'incarico fiduciario è consentito dalla legge e non c'è stato nessun abuso così come per gli incarichi a Leombroni e De Biase, persone di cui non viene mai messa in dubbio competenza e qualificazione».

Il pm, aggiungono i giudici dell'appello, «dimentica di ricordare che le vicende processuali relative agli incarichi di Dezio si sono concluse con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto».

Inoltre la scelta di Dezio al settore economato non fu una «strategia per la costituzione della squadra d'azione» ma una sostituzione del dirigente precedente che venne ritenuto inidoneo.

Giudici sostengono inoltre che sia significativo che Dezio non modificò la struttura dell'ufficio confermando come stretti collaboratori quelli che erano stati scelti dal precedente dirigente.

Su Dandolo, invece, «non è chiaro» dalla ricostruzione del pm, «quale sia stato il suo ruolo operativo e quale la sua condotta materiale». «Inconsistenti» vengono giudicati anche gli addebiti a Cirone, (personaggio chiave secondo l'accusa) o Leombroni. Su quest'ultimo l'appello del pm viene definito «al limite della inammissibilità non spiegando le specifiche ragioni che debbano indurre alla sua condanna. E comunque estraneo alla lista Dezio, non milita nel partito del sindaco, non partecipa alla associazione Europa Prossima e non si colgono profili di illegittimità dagli atti a sua firma».

Secondo la Corte d'Appello, inoltre, non si dice «e men che meno si dimostra» come il sindaco, «che di per sé non ha nessuna competenza sui singoli atti, abbia determinato i funzionari competenti agli atti illeciti, come li abbia costretti o cosa abbia loro promesso, cosa costoro abbiano ottenuto in cambio, cosa li abbia indotti ad asservirsi ai voleri di un capo, unico beneficiario delle loro malefatte».

ALTRI CAPI D'IMPUTAZIONE CADUTI

Nell'appello, così come in primo grado, sono caduti anche tutta una serie di presunte concussioni.

Come quella nei confronti dell'ingegner Bellafronte Taraborelli; secondo i giudici «nessun elemento prova la concussione» e tra l'altro «il concusso ha negato qualsiasi pressione».

Stessa sorte per la presunta corruzione dell'imprenditore Giacomo Costantini, non provata: «l'esistenza di rapporti tra l'impresa e il Comune non prova la corruzione», dunque non è stato ravvisato «nessun elemento concreto indice dell'accordo illecito. Non basta il collegamento temporale tra le presunte dazioni e gli affidamenti alla società».

Caduta anche la corruzione dell'imprenditore Colanzi «neppure l'accusa riesce a mettere in rapporto il singolo affidamento al contributo versato non essendovi neppure corrispondenza temporale».

Così come non regge neppure la presunta concussione di Gaetano Monaco, direttore della Soget, che sarebbe stato costretto a dare un incarico al giornalista Francesco Di Miero: «l'accusa è priva di fondamento alla luce delle chiare dichiarazioni dello stesso Monaco, presunto concusso».

Per i giudici «non c'è nulla di illecito» ed è «del tutto normale che il sindaco possa essersi interessato per aiutare una persona che sapeva in difficoltà a trovare una opportunità di lavoro. Che poi Di Miero abbia lavorato o meno non è attinente».

C'è poi la tangente, pari a 10mila euro, che sarebbe stata chiesta al titolare della società di vigilanza «Aquila srl» di cui è amministratore Tommaso Di Nardo. Si tratta della società che si occupa del servizio di vigilanza del palazzo del tribunale. Per l'accusa l'imprenditore venne costretto a pagare per la proroga del contratto di affidamento del servizio vigilanza tribunale ma anche questa accusa non ha retto né in primo né in secondo grado.

Così si spegne anche in secondo grado la maxi inchiesta che portò all'arresto dell'ex sindaco nel 2008.